



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2023
(OR. en)

11665/23

LIMITE

COLAC 87
POLCOM 155
SERVICES 32
FDI 19

Fascicolo interistituzionale:
2023/0257 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo quadro avanzato
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica del Cile, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 212, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile per un accordo di associazione aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
- (2) Il 9 dicembre 2022 i negoziati relativi all'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ("accordo") sono stati conclusi con esito positivo.
- (3) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, ed è opportuno approvare la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ("dichiarazione comune"), nonché la dichiarazione interpretativa comune sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ("dichiarazione interpretativa comune"), entrambe accluse all'accordo.

- (4) È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (5) In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹⁺, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune e la dichiarazione interpretativa comune allegate all'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L/..., ELI: <http://data.europa.eu/eli/agree-international/.../.../oj>.

⁺ Delegazioni/GU: vedi documento ST 11670/23.

Articolo 4

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 41.5 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile¹:

- Capo 1,
- Capo 2,
- Capo 3 – fatta eccezione per l'articolo 3.4 (tutela consolare),
- Capo 4,
- Capo 5,
- Capo 6 – fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali),
- Capo 7,
- Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b,
- Capo 40,
- Capo 41.

¹ La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al presente articolo si devono applicare a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio
Il presidente*
